

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

La incandidabilità nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 240/2010. Le più recenti posizioni dei Giudici amministrativi.

Il presente contributo segue numerosi documenti approntati da questo Ufficio studi negli ultimi anni in merito alla disposizione di cui all'art. 18 della L. n. 240/2010 secondo cui *"In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;"*¹. Le più recenti pronunce giurisprudenziali sono quella del Consiglio di Stato, [sentenza n. 477/2019](#), e quella della Corte Costituzionale, [sentenza n. 78/2019](#).

Il Consiglio di Stato² ha ribaltato la sentenza di primo grado del TAR della Toscana [n. 186/2018](#) e, in armonia con quanto aveva affermato il TAR Puglia-Bari [sent. n. 874/2016](#) e il TAR Sicilia-Palermo [ord. n. 487/2018](#), ha affermato che l'esigenza sempre più avvertita d'imparziale svolgimento della selezione, legittima l'estensione normativa dello status d'incompatibilità anche al soggetto che, in quanto componente dell'organo deliberante l'avvio della procedura di chiamata, è assiomaticamente in conflitto di interessi. Lo scopo perseguito dalla norma (partecipazione di candidati legati da vincoli familiari ai componenti della struttura di appartenenza proprio al fine di prevenire il rischio di compromissione dell'imparzialità che governa la decisione) risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, *ad absurdum*, l'ipotetica (massima) compromissione dell'imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione. Irrilevante persino la circostanza che il soggetto non abbia preso parte alla riunione in cui l'Organo ha deliberato di avviare la procedura, essendo sufficiente l'appartenenza (non importa se di diritto o elettiva) allo stesso³. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per revocazione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata ad aprile scorso con una sentenza⁴, la n. 78/2019 su cui è stato approntato uno specifico commento, di rigetto della questione di legittimità costituzionale inerente l'art. 18 sopra riportato nella parte in cui non include il coniuge tra i soggetti cui è preclusa la partecipazione alle procedure di accesso alle carriere universitarie.

A seguito di questa decisione, si è dell'avviso che la pronuncia del Consiglio di Stato sopra indicata possa essere ribaltata con il ricorso per revocazione proposto. Si ricorda infatti

¹ ASARO M., *Il reclutamento dei docenti universitari e il contenzioso sull'art. 18 della legge n. 240/2010*, su Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, n. 3/2018, Giappichelli; VERONESI P., [Una quaestio sulle "conseguenze dell'amore universitario" ex art. 18, comma 1, lett. b\), legge n. 240 del 2010](#), su Studium Iuris, Wolters Kluwer 1/2019.

² ROTA R., [L'incandidabilità alle procedure selettive pubbliche tra conflitto di interessi "generico" e conflitto di interessi "specifico". Brevi riflessioni su "linguaggio e diritto"](#), su Amministrazione in Cammino, 2018.

³ Si fa presente che l'introduzione nel regolamento di ateneo di una norma "estensiva" al rapporto di parentela/affinità con un ricercatore della struttura (non espressamente indicato dalla legge che invece individua solo i professori) è stata ritenuta sprovvista di adeguata copertura legislativa dal Consiglio di Stato ([ord. n. 6188/2018](#)) che ha sospeso l'esecuzione della sentenza di primo grado (TAR Emilia Romagna, [sent. n. 887/2018](#)) in cui, invece, era stata ravvisata la ragionevolezza e legittimità dell'introduzione di un maggiore livello di garanzia con fonte normativa domestica.

⁴ ASARO M., *Reclutamento dei docenti universitari: tra le cause di incandidabilità alle procedure resta escluso il rapporto di coniugio*, su Il Quotidiano per la PA, 18/04/2019, Wolters Kluwer; PASCUZZI G., *Coniugi e carriera universitaria*, su Foro Italiano, 2019.

che la Corte Costituzionale in sede di motivazione della propria decisione ha affermato la tassatività dell'elencazione delle cause di non candidabilità previste dall'art.18 della legge 240/2010; tra esse non è prevista quella introdotta dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento.